

SANZIONE

I gestori che non provvedano alla comunicazione delle persone alloggiate ai sensi dell'**art.109 del T.U.L.P.S.** sono soggetti all'applicazione di una **sanzione penale**.

Nel riscrivere completamente l'art. 109 del T.U.L.P.S. il legislatore non ha previsto per la sua violazione, una specifica sanzione, pertanto nell'ipotesi in cui si accerta tale infrazione, deve applicarsi **l'art. 17 del T.U.L.P.S.**

Art. 17 T.U.L.P.S.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00 (ex. Lire quattrocentomila)

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

SANZIONE PENALE: previsto l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00.

è ammessa oblazione ai sensi dell'**art. 162-bis C.P.**

162-bis. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

E' da tener presente inoltre che nel caso sia accertata la reiterazione di questa infrazione, sarà lecito prendere in considerazione anche **art. 81 C.P.**

Art. 81. Concorso formale. Reato continuato.

È punito con la **pena** che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave **aumentata sino al triplo** chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero **commette più violazioni della medesima disposizione di legge**.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave

Art. 10. TULPS - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Formulare proposta di sospensione / revoca della licenza al comune (Ufficio licenze ex P.S.)

Con molta probabilità in prima azione, il comune **diffida** l'esercente, applicando **sospensione in caso di recidiva**. (Vedi anche sentenza del 2009 - TAR per la Lombardia)

Art. 484 C.P. - Falsità in registri e notificazioni.

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza (109 tulps), o a fare notificazioni all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Ricordiamo anche:

Art. 16 T.U.L.P.S.

Secondo quanto stabilito dall'art. 16 del T.U.L.P.S., gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno, infatti, "facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità".

le verifiche in questione, in questo specifico caso, potranno essere attivate solo nel caso in cui l'attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza, naturalmente sempre nell'assoluto rispetto delle attività private.